

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 3295

DEL 29.10.10

Oggetto: **PSR 2007-2013, Mis. Fb - Miglioramento del benessere degli animali. Annualità 2007. Rigetto ricorso gerarchico ditta Atzeni Gina (prot. n° 5572 del 15.05.2009).**

Il Direttore Generale

VISTA la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13, recante "Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS, Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna";

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, titolata "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione";

VISTO lo Statuto dell'Agenzia, approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 25/37 del 3 luglio 2007;

VISTA la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14, riguardante "Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali";

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 86 del 29/07/2010 di nomina del Direttore Generale dell'Agenzia ARGEA Sardegna;

VISTO il P.S.R. 2007-2013, Mis. Fb "miglioramento del benessere degli animali", annualità 2006-2007;

PREMESSO che in data 29/05/2006 la Ditta Atzeni Gina ha presentato domanda di adesione alla suddetta misura per un totale di 10.50 UBA;

PREMESSO che la ditta ha presentato domanda di conferma per l'annualità 2007, omettendo di indicare il codice di iscrizione alla CCIAA. Pertanto, con nota n. 20059 del 31/10/2008, il Servizio Territoriale del Basso Campidano e del Sarrabus ha richiesto al Caa Coldiretti, mandatario per conto della ditta, la

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 3295

DEL 29.10.10

presentazione del certificato di iscrizione al registro delle imprese agricole presso la CCIAA;

PREMESSO che in data 31/07/2008 la Ditta ha presentato domanda di conferma per l'annualità 2008;

PREMESSO che in data 20/11/2008 il Caa Coldiretti ha riscontrato la sopraccitata nota, trasmettendo un certificato CCIAA dal quale risulta che l'impresa individuale Atzeni Gina ha cessato l'attività il 30/06/2008;

PREMESSO che solo in data 25/11/2008 la Sig.ra Atzeni Gina ha comunicato la cessazione dell'attività agricola, precisando che i terreni della propria azienda, di cui risultava essere affittuaria, erano rientrati in possesso del legittimo proprietario Follesa Salvatore;

PREMESSO che, con nota n. 2599 del 05/03/2009, è stato comunicato alla ditta l'avvio del procedimento di decadenza totale per l'inosservanza dell'impegno previsto dal bando al punto 7 ai sensi del quale "il recesso anticipato, totale o parziale, è sempre possibile in qualsiasi momento dell'impegno e comporta la decadenza totale o parziale dell'aiuto e il recupero, anch'esso totale o parziale delle somme già erogate, maggiorate degli interessi legali". Alla ditta è stato assegnato un termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione per la presentazione di documenti e/o memorie;

PREMESSO che la Ditta non ha riscontrato la suddetta nota. Pertanto, ai sensi dell'art. 7 del bando, l'Ufficio istruttore, con nota n. 4265 del 16/04/2009, ha notificato alla ditta la comunicazione di decadenza totale con obbligo di restituzione delle somme già erogate, maggiorate degli interessi di legge;

PREMESSO che, in data 15/05/2009, il provvedimento di decadenza totale è stato impugnato dalla ditta con ricorso gerarchico nel quale sostiene che i requisiti per il mantenimento delle agevolazioni continuano a persistere in capo alla

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 3295

DEL 29.10.10

ditta Follesa Salvatore, al quale la Sig.ra Atzeni ha trasferito i capi di bestiame (come da fattura n° 2 del 30/06/2008). La ricorrente sostiene inoltre che la ditta Follesa prosegue nell'impegno relativo alla misura Fb da lei assunto;

VISTO l'articolo 6 del bando il quale prevede che l'impegno debba essere mantenuto per un periodo di 5 anni decorrenti dal giorno successivo alla data di scadenza dei termini di presentazione della domanda.

VISTO il paragrafo 7 del bando, il quale dispone che "il recesso anticipato, totale o parziale, è sempre possibile in qualsiasi momento dell'impegno e comporta la decadenza totale o parziale dall'aiuto e il recupero delle somme già erogate, maggiorate degli interessi legali. Solo in caso di recesso a seguito di cessazione totale dell'attività agricola, se il beneficiario ha già rispettato una parte consistente degli impegni (tre anni) non si procederà al recupero dei premi già erogati";

CONSIDERATO che la sig.ra Atzeni ha mantenuto l'impegno assunto solo nelle annualità 2006 e 2007, cioè per un periodo inferiore al limite minimo di tre anni prescritto dal bando (paragrafo 7):

CONSIDERATO che la Sig.ra Atzeni ha comunicato la vendita dei capi il 10/12/2008, cioè dopo la richiesta di integrazione documentale da parte dell'ufficio istruttore (31/10/2008) e circa 6 mesi dopo la cessione del bestiame al Follesa (30 giugno 2008);

RITENUTE non congrue le motivazioni esposte dalla Ditta per quanto sopra esposto;

VISTO il parere dell'Area di coordinamento Affari Legali, Amministrativi e Personale, pervenuto con nota prot.n. 9770 del 07/10/2010;

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 3295

DEL 29.10.10

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

- ART.1** di rigettare il ricorso gerarchico presentato dalla ditta Atzeni Gina (prot. N. 5572 del 15/05/2009);
- ART.2** di trasmettere la presente Determinazione al Servizio Territoriale del Basso Campidano e Sarrabus affinché la notifichi alla ditta interessata, che può proporre ricorso giurisdizionale al Giudice Ordinario nei termini di legge oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notifica medesima;
- ART. 3** di far pubblicare la presente Determinazione nell'Albo delle Pubblicazioni presso il Servizio Territoriale competente, nonché nella rete telematica interna e nel sito www.sardegnaagricoltura.it.

Il Direttore Generale
Marcello Giovanni Onorato